



ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
Prot. 0013532 del 25/11/2023
II (Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Marconi, 150 – 08045 LANUSEI (NU)

tel. 0782 42213 - e-mail: nuic864004@istruzione.it - pec: nuic864004@pec.istruzione.it

cod. mecc. nuic864004 – cod. univoco UFEZCS



Lanusei, v. segnatura

Alle famiglie

Al personale docente e ATA

e, p.c. Al DSGA

Bacheca R.E.

Sito web

ATTI

OGGETTO: Pagamento “Assicurazione alunni a.s. 2023/2024” – Scadenza versamento e informativa a genitori e personale sull'estensione della copertura assicurativa INAL e sulla polizza integrativa stipulata dalla scuola.

Si comunica alle famiglie che essendo in scadenza l'assicurazione annuale a favore degli alunni si rende necessario aderire, anche per il corrente anno scolastico, alla polizza e alle garanzie contratte dall'Istituto per il rischio infortuni.

Il pagamento del premio pro-capite di euro 6,50 dovrà essere effettuato entro il 5/12/2023, tramite il servizio [Pagonline](#), seguendo le istruzioni allegate alla presente.

Gli alunni con disabilità sono esonerati dal pagamento.

Si sottolinea l'importanza di sottoscrivere la suddetta polizza al fine di garantire una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL (nel perimetro previsto dalla polizza).

Si comunica inoltre che il personale docente, ATA interessato alla copertura assicurativa per eventuali danni o infortuni dovrà versare il premio assicurativo secondo le modalità che verranno indicate con successiva circolare interna.

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (cd. Decreto Lavoro), ha disposto, per il solo anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa INAIL “allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento” per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

L'estensione della tutela INAIL riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lanciato una campagna di comunicazione sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui canali social dei rispettivi dicasteri. L'obiettivo è far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione della tutela assicurativa all'interno delle scuole.

Negli spot istituzionali viene in particolare comunicato che “lo Stato si fa carico di mettere in protezione le giovani generazioni e chi le forma, sollevando le famiglie dell'impegno economico sostenuto annualmente”. Rispetto a questo aspetto, è opportuno fare alcune precisazioni, anche tenendo conto della



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Marconi, 150 – 08045 LANUSEI (NU)

tel. 0782 42213 - e-mail: nuic864004@istruzione.it - pec: nuic864004@pec.istruzione.it

cod. mecc. nuic864004 – cod. univoco UFEZCS



Lanusei, v. segnature

recente circolare n. 45 del 26/10/2023, con la quale l'INAIL ha fornito istruzioni applicative riguardo al Decreto lavoro.

Tutela assicurativa dei docenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento (quindi non solo più i rischi legati allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche).

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

Rientrano nella copertura assicurativa dell'INAIL anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in occasione di lavoro.

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

In sintesi, dunque, i lavoratori in argomento sono assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

Tutela assicurativa degli studenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, finora esclusi dalla tutela.

L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Marconi, 150-08045 LANUSEI (NU)

tel. 0782 42213 - e-mail: nuic864004@istruzione.it - pec: nuic864004@pec.istruzione.it

cod. mecc. nuic864004 - cod. univoco UFEZCS



Lanusei, v. segnatura

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Queste le principali prestazioni corrisposte:

1) prestazioni economiche: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

Ai docenti non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Marconi, 150-08045 LANUSEI (NU)

tel. 0782 42213 - e-mail: nuic864004@istruzione.it - pec: nuic864004@pec.istruzione.it

cod. mecc. nuic864004 - cod. univoco UFEZCS



Lanusei, v. *segnatura*

Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Polizza assicurazione integrativa

Dopo aver illustrato cosa prevede l'estensione della copertura INAIL per l'a.s. 2023/24, facciamo le seguenti precisazioni.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, anche se estesa, continua ad operare secondo la modalità di applicazione finora utilizzata, vale a dire infortuni con prognosi di almeno 3 giorni.

Quindi, le prestazioni erogate dall'Istituto non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono anche la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi, indispensabile per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, non presenti nell'assicurazione INAIL che tutela solo gli infortuni.

Ne consegue, che resterebbero escluse da rimborso tutte le casistiche previste dalle polizze integrative, quali a titolo esemplificativo tutti gli infortuni occorsi agli alunni anche di lieve entità (es. rottura denti) o i risarcimenti danni a seguito infortunio (es. rottura occhiali o in alcuni casi del vestiario), il danno estetico, i rimborsi per la perdita del bagaglio e l'assistenza sanitaria all'estero per i viaggi di istruzione...

Si fa inoltre presente che la maggioranza dei sinistri aperti annualmente dagli Istituti Scolastici ed attraverso i quali le famiglie ottengono risarcimenti, non trovano copertura con la polizza obbligatoria INAIL, ma derivano dalla polizza integrativa che le Scuole stipulano.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Graziella Monni

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate